

SCI CLUB MUZZANA APS



STATUTO

Titolo I Costituzione e scopi

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

Ai sensi delle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (il “Codice del Terzo settore”) è costituita l’Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **Sci Club Muzzana APS**, di seguito indicata anche come “Associazione”, avente sede legale nel Comune di Muzzana del Turgnano (UD) in via Circonvallazione n. 6.

L’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale a decorrere dell’avvenuta registrazione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati (di seguito indicati anche come “Soci”), di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri Associati.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

L’Associazione opera nel settore sportivo, ricreativo, artistico e culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- promuovere tutte quelle iniziative atte a far conoscere e praticare gli sport invernali in generale e lo sci in particolare, sia a carattere amatoriale/ricreativo che a carattere sportivo;
- promuovere l’attività sportiva e ogni altro tipo di attività motoria e non, specialmente tra i giovani, idonea a sviluppare la formazione psico-fisica e morale dei Soci, nonché ad accrescere l’aggregazione e socializzazione tra gli stessi;

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare corsi di scuola sci, snowboard e altri sport invernali;
- organizzare gite/escursioni collettive estive e invernali, anche di più giorni;
- organizzare manifestazioni sociali, quali gare di sci non agonistiche, feste sulla neve, escursioni con le ciaspole;
- organizzare corsi di ginnastica presciistica e di ginnastica motoria generale;

- organizzare conferenze, incontri, mostre ed ogni altro tipo di evento culturale, sportivo e ricreativo, anche di natura conviviale, atti a favorire l'aggregazione e la socializzazione, nonché a far conoscere e promuovere l'Associazione, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, cene sociali, escursioni e pedalate in bici, gite collettive, momenti formativi, solidaristici e di promozione del volontariato, partecipazione ad eventi e fiere e la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni attinenti le attività dell'Associazione attraverso vari strumenti;
- svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionate ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con gli scopi e finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'Organo di Amministrazione.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 3 – Soci

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2.

Il numero dei Soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei Soci.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del Codice del Terzo settore.

Possono diventare Soci le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione.

Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'ente.

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata dall'Organo di Amministrazione, o da altro Soggetto/Organo dallo stesso delegato, che verifica i requisiti e delibera l'ammissione o il rigetto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento la richiesta si intende accettata.

Le deliberazioni di rigetto devono essere motivate e comunicate all'interessato entro sessanta giorni.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dell'Organo di Amministrazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione al quale è attribuita tale competenza in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- comportamento lesivo ai danni dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei Soci

Solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli Organi Sociali;
- b) di candidarsi alle Cariche Sociali;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'Associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è trasmissibile a qualsiasi titolo e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Titolo III Norme sul volontariato

Articolo 5 – Volontari e persone retribuite

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini

istituzionali.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

Titolo IV Organi sociali

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione (denominato anche Consiglio Direttivo);
- c) il Collegio dei Revisori, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 7 – Assemblea dei Soci: composizione e convocazione

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro Soci entro la data di convocazione dell'Assemblea stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli Associati.

La convocazione è fatta tramite avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da comunicarsi ai Soci tramite lettera, mail, messaggi o altri strumenti, tra cui la pubblicazione nel sito web dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'assemblea può essere svolta con l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tale possibilità venga specificatamente prevista nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Il voto viene espresso in forma palese per alzata di mano o, se stabilito dalla stessa Assemblea, in forma segreta con scheda di votazione. Nel caso di voto segreto vengono nominati dall'Assemblea 2 (due) scrutatori scelti tra i Soci presenti.

Articolo 8 – Assemblea Ordinaria dei Soci: quorum e competenze

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei Soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- c) eleggere e revocare gli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto dall'Organo di Amministrazione.

Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Articolo 9 - Assemblea Straordinaria dei Soci: quorum e competenze

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della Associazione.

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 7.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Articolo 10 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 2 (due) anni.

La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, comma 2, del Codice del Terzo settore – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile si procederà con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assegnate anche allo stesso Amministratore.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 3 (tre) Amministratori.

Può riunirsi anche mediante comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) redigere il bilancio e il bilancio sociale quando previsto dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Articolo 11 – Presidente dell'Organo di Amministrazione e cariche sociali

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto dall'Organo di Amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, della redazione dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e svolge le mansioni allo stesso delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Il Tesoriere si occupa della tenuta dei conti, coadiuva il Presidente nella redazione del Bilancio o Rendiconto di cassa e svolge le mansioni allo stesso delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 12 – Collegio dei Revisori, Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è costituito da 3 (tre) membri effettivi anche non Soci.

Nel caso non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nella prima riunione nomina il suo Presidente.

Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Collegio dei Revisori resta in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore si dovrà procedere alla nomina di un Organo di Controllo anche monocratico e con tale nomina il Collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo V I libri sociali

Articolo 13 – Libri sociali e scritture contabili

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del Codice del Terzo settore l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 14 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, compreso eventuali donazioni e lasciti che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Articolo 15 – Destinazione del Patrimonio ed assenza scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire a Soci, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione persegue i propri scopi mediante le seguenti risorse economiche:

- quote associative;
- contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 17 –Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio al 30 settembre di ogni anno viene formato il bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

